



Istituto Tecnico Commerciale Statale e per Geometri

“E. Fermi” - Pontedera (PI)

Via Firenze, 51 - Tel. 0587/213400 - Fax 0587/52742

<http://www.itcgfermi.it> E-mail: mail@itcgfermi.it

Decreto n. 2034 - Prot. n. 8570/A23

Pontedera, 23/09/2016

Albo Pretorio On-Line
Sala Insegnati Edifici
Palestra
Accessi principali
Cancello esterno

DISPOSIZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN MERITO AL DIVIETO DI FUMO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** l'art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- VISTA** la Legge 24/12/1934 n. 2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
- VISTA** la Legge 11 novembre 1975, n. 584 - “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”
- VISTA** la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, in materia di divieto di fumare in determinati locali delle amministrazioni pubbliche, che fa obbligo, per ogni struttura amministrativa e di servizio, di individuare uno o più funzionari incaricati di vigilare sul rispetto del divieto e di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente, come previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689
- VISTO** il DPCM 23/12/2003
- VISTA** la Legge n. 3/2003 art. 51 - "Tutela della salute dei non fumatori"
- VISTO** il Decreto Legislativo 81/2008;
- VISTO** il CCNL Scuola 2006-2009;
- VISTO** il D.L. 12 settembre 2013, n. 104 - "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca"
- VISTA** la Legge 8 novembre 2013, n. 128 di conversione, con modificazioni, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104
- CONSIDERATA** l'organizzazione complessiva dell'Istituto, il numero di alunni, l'estensione e la complessità dell'area esterna, di altri fattori organizzativi
- SENTITO** il Consiglio di Istituto nella seduta del 21/01/2016 per quanto attiene il coinvolgimento attivo e consapevole di genitori e alunni, nonché delle sanzioni disciplinari nei riguardi degli studenti trasgressori a termini di Regolamento, graduando diversamente tra violazioni all'aperto e all'interno degli edifici (più grave)
- RITENUTO** che l'incarico in questione non possa essere svolto adeguatamente da un numero limitato di funzionari incaricati

COMUNICA

quanto segue:

**È VIETATO FUMARE O UTILIZZARE SIGARETTE ELETTRONICHE
SIA NEI LOCALI CHIUSI CHE NELLE AREE ALL'APERTO DI
PERTINENZA DELL'ISTITUTO**

(Legge n. 128/2013 di conversione del D.L. n. 104/2013 e Legge n. 3/2003)

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di ammende, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I dipendenti della Scuola che non osservino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare.

Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e/o commerciare all'interno dell'Istituto sostanze vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e, se prescritto, alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

NOMINA

TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO, Docente, A.T.A. e C.S., in servizio nell'Istituto quali funzionari incaricati a procedere a quanto sopra previsto, sia nei locali che nelle pertinenze dell'Istituto, con i seguenti compiti:

- a) vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- b) vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica reperibile in Segreteria ATA e presso la Vicepresidenza;
- c) notificare, direttamente o per tramite della Segreteria ATA, la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

Così come stabilito dall'art. 7 - L. 584/1975, modificato dall'art. 52, c. 20 - L. 28/12/2001 n. 448, dall'art. 189 - L. 311/04, e dall'art. 10 - L. 689/1981, dall'art. 96 - D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Considerato che, a norma dell'art. 16 della L. n. 689/1981, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio dell'importo minimo della sanzione edittale entro il termine di 60 giorni,

AI TRASGRESSORI SARANNO PERTANTO COMMIMATE AMMENDE PARI A:

- **€ 55,00** in assenza di aggravanti

➤ **€ 110,00** in caso di presenza donna in evidente stato di gravidanza o di minore fino a 12 anni

*Eventuali ricorsi dovranno essere presentati (entro 30 gg. dalla data di contestazione/notificazione della violazione) **al Prefetto di Pisa**, al quale la Scuola invia copia del verbale.*

*Sempre **del Prefetto** è la competenza per la gestione delle sanzioni non saldate entro i 60 giorni.*

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale - **Causale: Infrazione divieto di fumo – I.T.C.G. "E. Fermi" - Pontedera (PI).**

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la Segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Coloro che, pur essendo **preposti** al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da € 200,00 a € 2.000,00.

Ai sensi dell'art. 51, c. 1-bis, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, "**Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal Dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico.**

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo".

Si precisa che in caso di applicazione della sanzione:

- **sarà consegnato al trasgressore il verbale della trasgressione e il modulo per il pagamento della sanzione;**
- **in caso di mancato pagamento della sanzione o mancata esibizione della dimostrazione di pagamento della sanzione, il Dirigente Scolastico avrà l'obbligo di inviare una comunicazione al Prefetto.**

Si comunica altresì che, nell'esercizio delle sue funzioni, l'incaricato è un Pubblico Ufficiale e, in tale veste, gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori: questi ultimi dovranno ottemperarvi ai sensi degli artt. 337 e 496 del Codice Penale (Resistenza a Pubblico ufficiale e False dichiarazioni sulla identità o sulle qualità personali proprie o di altri), sotto pena di pesanti sanzioni.

Riconoscendo l'azione educatrice della Scuola, si invita a riflettere sull'importanza della conoscenza dei rischi sulla salute del fumo attivo e passivo e ad acquisire la consapevolezza che il fumo è nocivo alla salute.

QUANTO SOPRA ESPOSTO COSTITUISCE ORDINE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Il Dirigente Scolastico

(Prof. Luigi Vittipaldi)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Prot. n. 8570/A23

Pontedera, 23/09/2016

A tutto il **Personale Scolastico
Docente, A.T.A. e C.S.**
Albo Pretorio On-Line

NOMINA A PREPOSTO INCARICATO DELLA VIGILANZA SUL DIVIETO DI FUMO

Estratto del Decreto del Dirigente Scolastico n. 2034 del 23/09/2016

Notificato a tutto il Personale Scolastico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** l'art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- VISTA** la Legge 24/12/1934 n. 2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
- VISTA** la Legge 11 novembre 1975, n. 584 - "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico"
- VISTA** la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, in materia di divieto di fumare in determinati locali delle amministrazioni pubbliche, che fa obbligo, per ogni struttura amministrativa e di servizio, di individuare uno o più funzionari incaricati di vigilare sul rispetto del divieto e di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente, come previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689
- VISTO** il DPCM 23/12/2003
- VISTA** la Legge n. 3/2003 art. 51 - "Tutela della salute dei non fumatori"
- VISTO** il Decreto Legislativo 81/2008;
- VISTO** il CCNL Scuola 2006-2009;
- VISTO** il D.L. 12 settembre 2013, n. 104 - "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca"
- VISTA** la Legge 8 novembre 2013, n. 128 di conversione, con modificazioni, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104
- CONSIDERATA** l'organizzazione complessiva dell'Istituto, il numero di alunni, l'estensione e la complessità dell'area esterna, di altri fattori organizzativi
- SENTITO** il Consiglio di Istituto nella seduta del 21/01/2016 per quanto attiene il coinvolgimento attivo e consapevole di genitori e alunni, nonché delle sanzioni disciplinari nei riguardi degli studenti trasgressori a termini di Regolamento, graduando diversamente tra violazioni all'aperto e all'interno degli edifici (più grave)
- RITENUTO** che l'incarico in questione non possa essere svolto adeguatamente da un numero limitato di funzionari incaricati

NOMINA

la S.V. quale Preposto Incaricato della vigilanza sul Divieto di Fumo con i seguenti compiti:

- a)** vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;

d) vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica reperibile in Segreteria ATA e presso la Vicepresidenza, comunque nel rispetto dei propri doveri e nell'ambito del proprio turno e/o orario di lavoro, per quanto possibile, compatibilmente con gli altri compiti istituzionali:

- non è richiesto lo svolgimento di orario aggiuntivo o straordinario: eventuali casi eccezionali saranno valutati, di volta in volta, da parte del DS o da suoi delegati. Il Preposto non può rifiutare l'incarico (art. 51, c. 1-bis, L. n. 3/2003);
- i **Collaboratori Scolastici** sono tenuti a vigilare ciascuno la propria area/zona di competenza in base ai turni e agli orari prestabiliti (CS assegnati agli Edifici: *corridoi, area antistante i bagni, scale interne/esterne, atri, scale/rampe di accesso, area circostante, aule delle classi "scoperte", ecc.* – CS assegnati al cancello principale: *cortile e area antistante la portineria, il Bar, l'Edificio Nord, rampa di accesso all'Edificio Centrale, la Palestra*);
- i **Docenti** incaricati sono tenuti a vigilare:
- tutte le aree/zone presso le quali si dovessero trovare per ragioni di servizio e/o altri motivi (*aule, aree collettive interne ed esterne*), comunque nell'ambito del proprio orario di lavoro, sia per attività di docenza (mattina e/o pomeriggio, corsi, tutorato, ecc.) che funzionali (OO.CC., riunioni, formazione, ecc.);
- durante le ricreazioni: l'area/zona di competenza, in base ai turni e agli orari prestabiliti, come meglio specificato nell'allegato "**Turni di sorveglianza durante la ricreazione**";

e) **notificare**, direttamente o per tramite della Segreteria ATA, la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare;

f) poiché al personale dell'Istituto è **vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa**, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con **codice tributo 131T**, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale - Causale: **Infrazione divieto di fumo – I.T.C.G. "E. Fermi" - Pontedera (PI)**.

Si ricorda che:

- coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da € 200,00 a € 2.000,00;
- ai sensi dell'art. 51, c. 1-bis, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, "Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal Dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto all'applicazione del divieto **non può rifiutare l'incarico**;
- nell'esercizio delle sue funzioni, **l'Incaricato è un Pubblico Ufficiale** e, in tale veste, gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori: questi ultimi dovranno ottemperarvi ai sensi degli artt. 337 e 496 del Codice Penale (Resistenza a Pubblico ufficiale e False dichiarazioni sulla identità o sulle qualità personali proprie o di altri), sotto pena di pesanti sanzioni.

Riconoscendo l'azione educatrice della Scuola, si invita a riflettere sull'importanza della conoscenza dei rischi sulla salute del fumo attivo e passivo e ad acquisire la consapevolezza che il fumo è nocivo alla salute.

Il Dirigente Scolastico

(Prof. Luigi Vittipaldi)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Estratto della Delibera del Consiglio di Istituto n. 51-2015/16 del 21/01/2016
Modifiche del Regolamento di Istituto in merito alle sanzioni
per violazione del Divieto di Fumo

Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Visto** il D.Lgs n. 297/94
Visto il D.P.R. n. 275/99
Visto il Regolamento di Istituto
Visto il POF A.S. 2015/16 e il PTOF AA.SS. 2016/19
Visto lo "Statuto delle studentesse e degli studenti", emanato con il D.P.R. 24/06/1998, n. 249, e ss.mm.ii.

Tenuto conto della proposta del DS e delle relative motivazioni

all'unanimità dei presenti adotta la seguente:

DELIBERA n. 51-2015/16

È approvata la seguente modifica al Regolamento di Istituto:

TABELLA B - INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI - Sanzione: AMMONIZIONE

RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	12. Violazioni dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati
	13. Violazione del divieto di fumo negli spazi esterni pertinenti all'edificio scolastico

TABELLA C - INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI - Sanzione: SOSPENSIONE FINO A 15 GG

RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	11. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati
	12. Violazione del divieto di fumo negli spazi INTERNI
	13. Recidiva per violazione del divieto di fumo negli spazi esterni pertinenti all'edificio scolastico
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	12. Casi di recidiva di comportamenti oggetto di ammonizione
	13. Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (di rilevante entità)

In caso di recidiva per violazione del divieto di fumo negli spazi interni, ovvero del ripetersi per la terza volta della violazione in spazi esterni, le sanzioni previste sono quelle della **Tabella D - INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI - Sanzione: SOSPENSIONE SUPERIORE A 15 GG.**

Il Dirigente Scolastico

(Prof. Luigi Vittipaldi)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993